

Ricevuta del: 26/10/2020 ora: 11:04:33

Utc: 1603706667845370

Utc_string: 2020-10-26T11:04:27.845370+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 26/10/2020

Ora invio: 11:04:27

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 145230

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 146642111

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: STFRRG46R29G535A

Ufficio delle entrate competente:

TP5 - Brescia - TP5 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: STFRRG46R29G535A

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 145230/34718 (del codice fiscale: STFRRG46R29G535A)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 44131 del 26/10/2020

TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.

ALLEGATO "B" DEL N.145230/34718 DI REP.

STATUTO ASSOCIAZIONE

**"VOLONTARI DI SOLIDARIETA' S. MARIA ASSUNTA PISOGNE -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Volontari Di Solidarietà S. Maria Assunta Pisogne - Organizzazione di volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Pisogne (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

E) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, in particolare, presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore di persone che si trovano in difficoltà fisica, psichica, economica, sociale e familiare, principalmente a favore di anziani, persone con handicap, tossicodipendenti, alcolisti, persone sole e famiglie svantaggiate.

L'Associazione opera nel campo del primo soccorso e dell'assistenza sanitaria, in stretto raccordo con gli enti pubblici locali, le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore che operano sia a favore delle persone bisognose e deboli sia in condizioni di emergenza sanitaria in coordinamento con gli enti

regionali e nazionali all'uopo preposti.

L'Associazione, pertanto, intende svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati, infermi e feriti;
- b) effettuare il trasporto sanitario, il trasporto sanitario semplice, il trasporto in condizioni di emergenza di persone in situazioni di difficoltà;
- c) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche;
- d) organizzare e gestire servizi in convenzione con gli enti pubblici anche in relazione agli interventi di emergenza e alla gestione di centrali operative;
- e) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- f) effettuare studi, ricerche e convegni al fine di informare e sensibilizzare la popolazione sui problemi della emarginazione, del disagio e della salute;
- g) organizzare e gestire corsi di formazione per volontari ed operatori laici;
- h) gestire servizi a favore di persone in stato di bisogno, sia in forma occasionale che stabile ed organizzata;
- i) ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività dei propri volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, omesso rinnovo dell'iscrizione o mancato versamento della quota associativa e per l'esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'omesso rinnovo dell'iscrizione o il mancato versamento della quota associativa entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo comportano l'automatica decadenza della qualità di aderente all'Associazione.

La deliberazione del Consiglio Direttivo che constata la decadenza è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo in carica.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione l'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale ovvero, senza obblighi di forma, con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale;
- d) la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione del Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 23 e 25 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la

presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di una delega.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di una delega.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Parroco pro tempore della Parrocchia di Pisogne, senza alcun diritto di voto, in ragione delle sue particolari competenze in merito ai problemi ed agli argomenti di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale

che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno o nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti, quando è previsto dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di

componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario

ART. 19 – Assistente ecclesiastico

L'Associazione ha inoltre un Assistente Ecclesiastico nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia di Pisogne.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 20 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 21 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 22 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario

prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 24 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari, ove previsto per legge.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore principalmente Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

F.TO CHITONI MIRELLA

F.TO ARRIGO STAFFIERI NOTAIO L.S.

N. 145230 di Repertorio

N. 34718 di Raccolta

VERBALE

di assemblea degli associati dell'Associazione

"VOLONTARI DI SOLIDARIETA' S. MARIA ASSUNTA" PISOgne

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore venti

In Pisogne, in una sala del Centro Giovanile in Via Isonni n.7

Innanzitutto a me dottor Arrigo Staffieri Notaio residente in Pisogne, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia,

è comparsa

CHITONI MIRELLA, nata a Pisogne (BS) il 13 agosto 1962, residente a Pisogne (BS) Via Monti n.28

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente:

"VOLONTARI DI SOLIDARIETA' S. MARIA ASSUNTA" PISOgne

Associazione non riconosciuta con sede in Pisogne (BS) Via dottor Tullio Isonni n.7, Codice Fiscale 98048380178

cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta Associazione convocata, in seconda istanza, in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dello statuto alle vigenti norme in materia di Terzo Settore"

A norme di legge e di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Chitoni Mirella la quale constata e mi dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente Statuto sociale
- che l'assemblea convocata, in prima istanza, in questo luogo per il giorno 13 ottobre 2020 alle ore sei è andata deserta
- che dei 107 (centosette) associati attualmente iscritti, ne sono presenti 63 (sessantatré) in proprio e 22 (ventidue) per delega scritta conferita in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto sociale
- che dei componenti del Consiglio Direttivo sono presenti Chitoni Mirella (Presidente), Morelli Michele (Vice Presidente), Bettoni Andrea, Pezzoni Valentina, Tomasi Laura e Garattini Celestina mentre è assente giustificata Mensi Gabriella
- che i dati relativi all'identità degli associati partecipanti all'assemblea risultano dal Foglio di Presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale dovendosi ritenere come se fosse qui di seguito integralmente ripetuto e letteralmente trascritto

- che, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, l'accesso e la permanenza in questa sala sono stati organizzati con modalità tali da assicurare il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida vigenti idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio

ragion per cui

dichiara l'assemblea regolarmente costituita per deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.

Il Presidente quindi, dopo aver salutato e ringraziato tutti i partecipanti all'assemblea, espone ai convenuti i motivi che hanno indotto il Consiglio Direttivo a proporre quanto all'Ordine del Giorno ed in particolare l'intera riformulazione dell'attuale testo di Statuto allo scopo di apportarvi le modifiche rese necessarie, opportune e/o utili dalle nuove disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore al fine di conseguire tutte le opportunità previste dalla nuova normativa.

Il Presidente rammenta altresì ai convenuti che:

- spetta all'Assemblea deliberare le modifiche dello Statuto (articolo 10 del vigente statuto sociale)

- per l'adunanza in seconda convocazione, l'assemblea deve intendersi validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati ed approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei soci presenti (articolo 12 del vigente Statuto Sociale).

Il Presidente quindi mi consegna il nuovo testo di Statuto Sociale chiedendomi di darne lettura in Assemblea.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò lettura in Assemblea del nuovo testo di Statuto ed il Presidente invita quindi i convenuti ad esprimere eventuali osservazioni e commenti che possano influenzare il voto degli associati in merito all'approvazione integrale del documento proposto.

Dopo breve discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto proposto all'Ordine del Giorno chiedendo ad ogni associato presente di esprimere per alzata di mano, per sè e per l'eventuale associato che gli ha conferito delega espressa, se intende astenersi dal voto, votare a favore o votare contro l'approvazione integrale del nuovo testo di Statuto proposto.

Esaurita la consultazione, il Presidente dichiara che l'Assemblea, ad unanimità

delibera

1)- di approvare, in sostituzione di quello attuale, un nuovo testo di Statuto interamente riformulato che, composto da 26 (ventisei) articoli, al presente si allega sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale dovendosi ritenere come se fosse qui di seguito integralmente ripetuto e letteralmente trascritto;

2)- di conferire mandato al Presidente Chitoni Mirella di inoltrare ai competenti pubblici uffici le dovute istanze di

approvazione ed iscrizione della deliberazione qui assunta ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore, con facoltà di apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero segnalate dagli stessi come necessarie, opportune ed utili al fine di conseguire tutte le opportunità previste dalla normativa in materia.

Poichè la società è proprietaria dell'autoveicolo per uso speciale (ambulanza) Marca MAF Tipo MAFFD3-C CB5B 2BA0 Targa GA784VW, si chiede la trascrizione del presente atto presso il competente pubblico registro automobilistico, con esonero per l'ufficio e suoi preposti da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

La comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del "Testo Unico sulla Privacy" (D.Lgs. n.196/2003), dell'art.133 del Regolamento Unione Europea 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento e prende atto che il Notaio che riceve il presente verbale è il titolare del trattamento dei dati personali sopra riportati ed acquisiti nella fase istruttoria ed è autorizzato al loro trattamento a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016 n.303 Serie Gen.) e sue successive modificazioni e/o adeguamenti.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore ventuno e trenta ed espressamente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A" dichiarando di ben conoscerlo mentre l'allegato "B" è stato da me Notaio letto in assemblea.

RICHIESTO

io Notaio ricevo quest'atto che leggo alla comparente in adunanza la quale lo approva

SCRITTO

con mezzi meccanici a inchiostro indelebile da persona di mia fiducia sotto mia direzione occupa tre facciate e fin qui della quarta di un foglio e viene sottoscritto in calce e sugli allegati dalla comparente e da me Notaio come segue:

F.TO CHITONI MIRELLA

F.TO ARRIGO STAFFIERI NOTAIO L.S.